

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 250/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (2) È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2013, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

— **Linea di bilancio 02 03 01:** «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,

— **Linea di bilancio 12 02 01:** «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.»;

2) ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi 5, 6, 7 e 8» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 5 a 9».

